« EXTREMUM ATQUE ULTIMUM »

1. — Il mio scritto sul cosí detto *senatus consultum ultimum*, pubblicato ormai oltre vent'anni fa [1], ha avuto, com'era da aspettarsi, consensi e dissensi, sui quali ultimi non intendo puntigliosamente fermarmi [2]. Qualche parola voglio invece dedicarla alle incomprensioni. Prima fra tutte quella di chi non ha inteso che io non volevo chiudere, ma volevo viceversa aprire un problema.

Il problema non era, non è, quello del nome, che comunque molti

* In *Labeo* 37 (1991) 5 ss., con le seguenti parole di dedica: « Questa modestissima nota è tutto quanto mi riesce di dedicare sul momento, a brevissima distanza dalla sua morte immatura e amara (7 luglio 1990), ad Angelo Ormanni, collega ed amico carissimo, che di *Labeo* fu nel 1954 uno dei fondatori. Dotato di grande intelligenza e di un amore vorace per la cultura, Ormanni (della cui preziosa collaborazione si sono largamente valsi, dopo il passaggio da Napoli a Roma, prima Emilio Betti e poi Riccardo Orestano) era altresí acceso, e quasi bruciato, da un senso critico vivacissimo, che esercitò purtroppo anche e sopra tutto nei confronti di se stesso. Di qui i suoi frequenti silenzi e le sue poco convinte evasioni verso altre attività. L'ultima volta che ci vedemmo fu nel 1987 a Teramo, nel primo venticinquennio della facoltà giuridica di cui era stato professore. Cosa rara per i miei modi esteriori un po' distanti, lo abbracciai. Poi piú nulla. Sino a sei giorni prima della scomparsa, quando telefonò con voce semispenta da Roma per dirmi (ero ignaro e rimasi sconvolto) affettuosamente addio ».

[1] A. Guarino, « *Senatus consultum ultimum* », in *Fg. von Lübtow* (1970) 281 ss.

[2] Consenzienti: F. Càssola, L. Labruna, *Linee di una storia delle istituzioni repubblicane*[2] (1979) 290 ss. Dissenzienti, tra gli altri, A. Ormanni, s.v. *Necessità* (*d. rom.*), in *ED.* 27 (1977) 839 ss. (con rilievi necessariamente stringati, ma puntuali e penetranti, che si inquadrano in una esemplare trattazione dei problemi di diritto privato e di diritto pubblico attinenti allo stato di necessità); U. Vincenti, *Brevi note in tema di « senatus consultum ultimum »*, in *Scr. Guarino* (1984) 1941 ss. (con approfondita analisi dei testi principali e con indicazione, cui rinvio, di altra bibliografia a p. 1941 nt. 2). Da ultimo, sul tema: W. Nippel, *Aufruhr und « Polizei » in der römischen Republik* (1988) 79 ss.; A. Duplà Ansuategui, « *Videant consules* ». *Las medidas de exceptión en la crisis de la República Romana* (1990) 71 ss., spec. 169 ss.; Id., *El « senatus consultum ultimum »: medida de salvación publica o práctica de depuración politica?*, in *Latomus* 49 (1990) 75 ss.

desumono un po' troppo arditamente da alcune espressioni usate in un suo concitato discorso da Cesare [3]. Non quello della formula, di cui al massimo può dirsi che era strutturata sullo schema di un « *videant* ... *ne quid respublica detrimenti capiat* » [4]. Non quello dei destinatari del « *videant ne* », che non furono sempre o soltanto i consoli, ma poterono essere, nelle diverse circostanze, anche altri magistrati e sinanche i *tribuni plebis* [5]. Non quello dei casi sicuri di emanazione del *senatusconsultum*, che a fatica si possono far risalire con attendibilità oltre l'età dei Gracchi [6]. Il problema era ed è quello del se e quando l'atto politico del « *videant ne* » senatorio si evolse in una istituzione costituzionale provvista di suoi propri e caratteristici effetti: cosa che io tendo a negare essersi mai verificata, mentre altri ritengono aver data antica [7], o almeno data rapportabile all'età della crisi della repubblica.

Eccomi appunto alle incomprensioni (o a quelle che io considero tali) del mio modo di pensare. Acché in un ordinamento come quello romano (che non era ancorato né a « carte fondamentali » e nemmeno necessariamente ad esplicite leggi innovative) [8] una prassi politica, anche ripetuta a lungo, divenisse istituto « costituzionale », occorreva che ad

[3] « *Extremum senatus consultum* », nel testo riportato *infra* nt. 19: il solo fatto che Cesare parli di « *extremum atque ultimum* » mi sembra che escluda il riferimento ad una precisa denominazione del *senatus consultum*, ma che voglia piuttosto dire che tale senatoconsulto (cosa innegabile) era emesso solo in casi estremi. ORMANNI (nt. 2) richiama anche Liv. 3.4.9, relativo ad un senatoconsulto del 464 a. C., ove però si legge (a conferma di quanto ho osservato per il testo di Cesare): *forma senatus consulti ultimae semper necessitatis habita est rell.* Comunque, la questione del *nomen iuris* è di scarsissima importanza, sia in questo, sia in molti altri casi: A. GUARINO, *L'ordinamento giuridico romano*[5] (1990) 120, 128.

[4] GUARINO (nt. 1) 283 ss.

[5] GUARINO (nt. 1) 286.

[6] GUARINO (nt. 1) 282 nt. 4.

[7] ORMANNI (nt. 2) 840 nt. 121, insiste sul carattere di *ultimum* del *S.C. de Bacchanalibus* del 186 a .C., ma non porta nuovi argomenti. Sul *SC. de Bacchanalibus* e sui suoi limiti, da ultimo: J.-M. PAILLER, « *Bacchanalia* ». *La répression de 186 av. J.-C. à Rome et en Italie* (1988) spec. 151 ss.

[8] GUARINO (nt. 1) 281 e nt. 2, ove l'affermazione vien fatta a titolo di premessa, per evitare equivoci piuttosto frequenti sul carattere della costituzione romana. V. anche: GUARINO (nt. 3) 165 s., ove peraltro si critica la concezione artificiosa ed esclusivamente normativa della produzione giuridica per « fatti di normazione » introdotta da R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica* (1967) *passim* e spec. 29 ss.: concezione, viceversa, sposata da ORMANNI (nt. 2) *passim*, nonché da F. DE MARINI AVONZO, *Il senato romano nella repressione penale* (1977) 80 ss. (la quale sembra addirittura spingersi all'estremo di ritenere che « *factum est ius* »).

essa si ricollegassero effetti nuovi e specifici, sentiti dalla generalità come stabilizzanti e come vincolanti [9]. Siccome, messo a parte un passo di Sallustio su cui fermerò piú in là [10], non risulta che questi effetti nuovi e specifici dal cosí detto *senatus consultum ultimum* scaturissero, non risulta cioè che il senatoconsulto conferisse, ai magistrati cui era diretto, poteri diversi da quelli che essi già costituzionalmente avevano, io ho concluso: che l'influenza del provvedimento era certamente rilevantissima; che la sua evidente tendenza era quella di indurre i magistrati, dicendolo e non dicendolo, anche ad esorbitare dalle loro ordinate attribuzioni; che di fatto (cioè sul piano politico) esso « copriva » spesso molto efficacemente i magistrati stessi nelle loro esorbitanze; ma che mai esso pervenne al punto da attribuire ai magistrati veri e propri poteri costituzionali, cioè giuridicamente incontestabili, quali, in particolare, l'esenzione dal *ius intercessionis* dei tribuni della plebe o dal *ius provocationis* dei soggetti avviati a morte. Le accuse di *crimen* contro L. Opimio, contro C. Rabirio e contro M. Tullio Cicerone (tutte felicemente risoltesi per gli incolpati, come spesso succede, essenzialmente a causa della « politique d'abord ») stanno lí a dimostrarlo [11].

[9] Non era richiesta la formazione di una consuetudine, bastando la « *necessitas* ». Cfr. Mod. 1 *reg.* D. 1.3.40: *Ergo omne ius aut consensus fecit aut necessitas constituit aut firmavit consuetudo.* In proposito: GUARINO (nt. 3) 124.

[10] *Infra* n. 3.

[11] Per il processo contro L. Opimio: GUARINO (nt. 1) 283 s.; VINCENTI (nt. 2) 1943 ss., la cui disamina dei testi relativi si conclude con l'affermazione che « *iure feci, salutis omnium et conservandae rei publicae causa* » (Cic. *part orat.* 30.106) implichi che Opimio fu assolto « perché il suo comportamento fu ritenuto giuridicamente fondato (*iure*) », cioè con un'interpretazione diversa (e forse meno accettabile) da quella che della stessa frase ho dato io (cit. nt. 87), quando ho sostenuto che (essendo ovvio che, se i giurati lo assolsero, ciò fu perché ammisero che egli si era mantenuto nei limiti del diritto) l'assoluzione fu motivata non dall'essere stato il console investito di particolari poteri da un *senatus consultum ultimum*, ma dall'avere egli dimostrato « in via autonoma di aver agito per la salvezza della repubblica ». Per il processo contro C. Rabirio: GUARINO (nt. 1) 289 nt. 47, ove si rileva che a procurare l'assoluzione a Rabirio non fu la malcauta orazione « in diritto » di Cicerone, ma fu la difesa « in fatto » di Ortensio, cui si aggiunse l'intervento politico di Metello Celere; VINCENTI (nt. 2) 1946 ss., il cui esame dell'orazione ciceroniana *pro Rabirio* perviene comunque alla conclusione che Rabirio agí bene non perché obbedí al *senatus consultum ultimum*, ma perché arginò « una *seditio* avente connotati di una vera e propria rivolta armata ». Il caso Cicerone, con le sue molteplici variazioni politiche e legislative, fa storia a sé, ma è degno di nota il fatto che Cicerone nelle orazioni « *post reditum* » non difende il suo operato con richiamo al *senatus consultum ultimum*: v. comunque *infra* n. 2.

« A posteriori » è stato facile a certi storiografi di Roma vedere un istituto costituzionale là dove era in corso solo un processo di sua formazione, di sua condensazione in qualche cosa di stabile, di sedimentato, di vincolante, nel flusso variabile degli avvenimenti politici. Ma chi esamini spassionatamente questo processo di costituzionalizzazione (o di giuridificazione, che dir si voglia) [12] non può non chiedersi se esso sia giunto o meno a compimento, se le presumibili disparità di opinioni in proposito siano sfociate in via definitiva nella vittoria degli eventuali sostenitori della costituzionalità dell'istituto oppur no [13].

A mio modo di vedere, sempre lasciando da parte il citato passo di Sallustio, una certa inclinazione dei magistrati accusati di abuso di potere a giustificarsi con la pretesa costituzionalità dell'aver agito in stato di necessità ed altresí su incitamento di un *senatus consultum ultimum* (o comunque lo si voglia chiamare) indubbiamente vi fu, ed è ben comprensibile che vi sia stata. Non fanno meraviglia i vari « *iure pro salute patriae factum esse* » (*et similia*) pronunciati a piú riprese ed in varie occasioni da Cicerone [14]. Quello che, se non erro, fa pendere la bilancia verso la mia parte è il comportamento di Cicerone console nella faccenda di Catilina, ed è inoltre il linguaggio di Cesare nei confronti dell'« *extremum atque ultimum senatus consultum* » emesso dai suoi nemici contro di lui.

2. — Non spenderò troppe parole sull'affare Catilina, sulle magnificazioni che Cicerone dette al suo agire di salvatore della repubblica, sulle querimonie che sollevò contro Clodio e chi altro lo attaccò a fondo per questo suo agire, sulle giustificazioni che basò sullo stato di estremo pericolo in cui versava nel 63 a. C. la *respublica*: son cose note e rimasticate sino alla nausea [15]. Ciò che mi limito ad osservare, e che mi pare molto significativo, è solo questo. Primo: che il *senatus consultum* contro Catilina e i suoi seguaci fu emesso il 21 ottobre del 63, ma Cicerone, anziché sentirsi investito del potere-dovere di dare subito addosso

[12] Alla dimostrazione che l'ordinamento « costituzionale » romano non era anche, per ciò solo, « giuridico » è dedicato, tra altri miei scritti: GUARINO (nt. 1) *passim*.

[13] In questo senso, con riguardo a Sallustio e con riferimento al *senatus consultum* del 63: CÀSSOLA, LABRUNA (nt. 2) 295. Non riesco ad apprezzare il valore dell'obbiezione mossa a questa tesi da VINCENTI (nt. 2) 1950 nt. 34.

[14] La frase, con riferimento alla questione di L. Opimio, si legge in Cic. *de orat.* 2.106. V. anche *retro* nt. 11.

[15] Per un ragguaglio sommario: K. KUMANIECKI, *Cicerone e la crisi della repubblica romana* (tr. it. 1972) 201 ss.

e con energia ai congiurati, aspettò all'8 novembre per pronunciare la prima orazione catilinaria, offrendo cosí il modo al nemico della patria di allontanarsi indenne da Roma e di riparare nel campo di Manlio in Etruria, dopo di che (e solo dopo di che) posto di fronte ad una ormai patente *seditio*, il nostro console entrò in azione, come era suo elementare dovere, per domarla [16]. Secondo: che, dopo la prima azione repressiva della rivolta, essendovi ancora catilinari superstiti, Cicerone si sentí tanto poco autorizzato dal senatoconsulto del 21 ottobre ad eliminarli, che il 5 dicembre si rivolse nuovamente al senato per decidere il da farsi, ma non gli chiese, e comunque non ne ottenne, un altro *senatus consultum ultimum* [17].

Non vi è dubbio che le due notizie possono essere in qualche modo « motivate » (come da alcuni si è fatto) per giustificarle al meglio. È assai difficile, peraltro, addurle a sostegno della tesi che il *senatus consultum ultimum* conferisse in modo certo ed inequivocabile ai destinatari (nella specie, al console Cicerone) dei « pieni poteri », che oltre tutto il senato (« *nemo plus iuris ad alium transferre potest* », con quel che segue) assolutamente non aveva [18].

E veniamo a Cesare e alle parole che egli scrive, a giustificazione

[16] Naturalmente non sono mancati gli autori che hanno attribuito gli indugi di Cicerone al suo carattere indeciso. Sta di fatto, comunque, che il console si risolse ad agire con le armi solo di fronte ad una concreta e incontrovertibile manifestazione di *seditio*.

[17] Aveva o non aveva Cicerone i « pieni poteri », con annessa esenzione da ogni *relatio* al senato? Il VINCENTI (nt. 2) 1949, che si rende perfettamente conto della singolarità della mossa di Cicerone, cerca di spiegarla dicendo che (come già nel caso di Rabirio) il dubbio era « se l'azione progettata dal magistrato trovasse tuttora giustificazione nel decreto precedentemente votato e, in sostanza, se continuasse a sussistere una *seditio* ». Non escludo che la spiegazione sia possibile, ma mi pare che il riconoscimento al senato di un « *summum consilium* » anche dopo l'emanazione del *senatus consultum ultimum* contrasti con la tesi che, dopo la votazione di quest'ultimo, fosse « compito del magistrato incaricato, titolare di un *summum imperium*, accertare il perdurare dell'emergenza ». V. comunque *infra* nt. 18.

[18] Il punto cruciale della questione sta tutto qui: il senato non aveva, sul piano costituzionale, il *summum imperium* da conferire ai magistrati destinatari del *senatus consultum ultimum*, ed in particolare ai consoli o al *dictator*. Politicamente il consesso senatorio ebbe, in certi periodi, una potenza infinita; ma costituzionalmente, salvo che nel caso dell'*interrex*, non era esso che investiva i magistrati e che aveva diritto a trarre gli *auspicia* (o a farli trarre da un suo membro) prima delle azioni da compiere. Sintomatico è il fatto che, quando il senato decideva in sede politica che si utilizzasse un *dictator*, alla relativa investitura, in sede costituzionale, doveva provvedere, se ed

del proprio operato rivoluzionario, nei primi paragrafi dei *libri de bello civili* [19].

Contro chi, argomentando « e silentio », ha sostenuto che Cesare significativamente non contesta la costituzionalità del *senatus consultum ultimum* emesso il 7 gennaio del 49 a. C. a suo pregiudizio, io ho scritto che egli aveva tutto l'interesse a qualificare di incostituzionale il provvedimento, ma non lo ha fatto per la buona, anzi ottima ragione che il problema di « costituzionalità » ai suoi occhi non esisteva neppure: non va dimenticato, a questo proposito, che egli aveva, anni prima, promosso la messa in scena del processo di *perduellio* contro Caio Rabirio per il fatto che questi (non importa se con l'appoggio di un *senatus consultum ultimum* o meno) aveva violato il *ius provocationis* del cittadino romano [20]. Con apprezzabile acume, mi si replica oggi che nel dettato di Cesare si incontra, relativamente al *senatus consultum ultimum*, un « *quotienscumque sit decretum, darent operam consules rell.* » e un richiamo ai « *superioris aetatis exempla* », in forza dei quali « il tipo sembrerebbe indiscusso e consolidato attraverso una prassi politico-costituzionale uniforme », anche se nel suo caso specifico Cesare nega « la legittimità del singolo provvedimento contro di lui emesso » [21]. Ora tutto questo è esatto, salvo per quanto attiene al punto fondamentale del preteso riconoscimento implicito della « prassi politico-costituzionale uniforme ».

Prassi « politica » sí, e ad arte molto esagerata per sottolineare la grande distanza tra il comportamento di Cesare e quelli assai piú gravi bollati in precedenza dall'« *extremum atque ultimum senatus consultum* »

in quanto accettasse il suo autorevole consiglio, uno dei consoli. Cfr., in generale, Ulp. 46 *ad ed.* D. 50.17.54: *Nemo plus iuris ad alium transferre potest, quam ipse haberet.*

[19] Caes. *b. civ.* 1.5.3: *Decurritur ad illud extremum atque ultimum senatus consultum, quo nisi paene in ipso urbis incendio atque in desperatione omnium salutis latronum audacia numquam ante descensum est: dent operam consules, praetores, tribuni plebis, quique pro consulibus sint ad urbem, ne quid res publica detrimenti capiat* ... 1.7.5-7: *Quotienscumque sit decretum, darent operam magistratus, ne quid res publica detrimenti caperet, qua voce et quo senatus consulto populus Romanus ad arma sit vocatus, factum in perniciosis legibus, in vi tribunicia, in secessione populi, templis locisque editioribus occupatis;* ... *quarum rerum illo tempore nihil factum, se cogitatum quidem (nulla lex promulgata, non cum populo agi coeptum, nulla secessio facta).* È evidente in questo passo l'amplificazione retorica del provvedimento (che si dice emanato persino *in perniciosis legibus*).

[20] Sulle questioni relative al *senatus consultum ultimum* del 100 a. C. ed a Rabirio: J. (VON) UNGERN-STERNBERG, *Untersuchungen zum spätrepublikanischen Notstandsrecht* (1970) 71 ss.

[21] VINCENTI (nt. 2) 1951 s.

cui si è voluto far ricorso nei suoi confronti. Ma quale indizio porta a supporre che si trattasse anche di una prassi « costituzionale » (ripeto: con effetti costituzionali suoi propri e caratteristici, come la concessione dei pieni poteri)? Significativa la precisazione con la quale si ritiene di poter dar consistenza all'indizio: « l'uso del *quotienscumque* e il richiamo ai *superioris aetatis exempla* ... stanno qualitativamente sullo stesso piano del *solet* e del *more Romano*, di cui parla Sallustio »[22]. Senonché, come passeremo subito a vedere, la coincidenza tra Cesare e Sallustio sta solo nel « *solet* » della prassi politica. Tutto quanto altro si legge nel testo di Sallustio non ha nulla a che vedere con quanto si legge nel testo di Cesare ed è tale da lasciare quanto meno perplessi.

3. — La struttura della narrazione sallustiana relativa agli avvenimenti che dettero stura alla repressione della congiura di Catilina è, come è ben noto, alquanto diversa dalla sequenza deducibile da Cicerone. Non si apre, ma si chiude con l'emissione del *senatus consultum ultimum*. Non indugerò qui a riprenderne l'esame, cui peraltro continuo a conferire molta importanza[23], ma passo subito alla riproduzione del testo.

Sall. *Cat.* 29.1-3: *Ea cum Ciceroni nuntiarentur, ancipiti malo permotus, ... rem ad senatum refert ... Itaque, quod plerumque in atroci negotio solet, senatus decrevit darent operam consules ne quid res publica detrimenti caperet. Ea potestas per senatum more Romano magistratui maxuma permittitur, exercitum parare, bellum gerere, coercere omnibus modis socios atque civis, domi militiaeque imperium atque iudicium summum habere: aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est.*

Nel periodo « *itaque rell.* », che comunque colpisce per la sua ridondanza, tutto si può in qualche modo spiegare sino ad « *habere* », ma non è assolutamente accettabile come corretto l'« *aliter rell.* » che lo conclude (e che stravolge in parte anche il senso della frase precedente). Premesso che il *mos Romanus* non equivale necessariamente a diritto, ma è piú spesso utilizzato per indicare una prassi sociale politica[24], il « *permittitur* » sta ad indicare (si badi), non la « concessione » ai consoli

[22] VINCENTI (nt. 2) 1952.

[23] GUARINO (nt. 1) 291 s.

[24] Sul senso vario (non sempre di istituto giuridico) di « *mos* »: GUARINO (nt. 3) 164 s.

di una « *maxuma potestas* » che essi già prima non avessero [25], ma l'« autorizzazione » (il « nulla osta ») che ad essi dà il senato di esercitare la *maxima potestas*, già loro spettante, senza il limite usuale di fargli preventiva *relatio* per ogni affare di un certo rilievo allo scopo di ottenere uno specifico (e, a rigor di costituzione, non vincolante) *consultum*. L'« *atrox negotium* » da risolvere induce, in altri termini, il senato a dare un parere favorevole, anticipato ed onnicomprensivo, ai consoli (ed eventualmente ad altri magistrati) in ordine a ciò che faranno, pressati dalla necessità e dall'urgenza, nell'esercizio dei loro poteri: poteri che, nel caso dei consoli, assurgono già per loro conto, salve certe precisazioni che l'autore può avere comprensibilmente omesse per breviloquenza [26], alla « *maxuma potestas* » di levare l'esercito, di gestire la guerra, di esercitare la *coërcitio* sui cittadini, di avere l'*imperium* e il *iudicium* supremo sia dentro, sia fuori del pomerio romano.

Sin qui l'attendibilità del dettato sallustiano si può anche, con una certa « sollicitation du texte », sostenere. Ma tutto crolla con la proposizione successiva (« *aliter sine populi iussu nullius earum rerum consuli ius est* »), essendo elementare che, fatta eccezione per il *ius provocationis* contro la *poena capitis*, il *iussus populi* non era affatto richiesto relativamente alle attività spettanti ai consoli in virtú della elezione centuriata e della *lex curiata de imperio*.

Diversamente da chi ha arditamente eliminato l'errore grossolano dal testo di Sallustio ipotizzando una interpolazione [27] io ho preferito appigliarmi alla supposizione che Sallustio, probabilmente non grande conoscitore di diritto, abbia ceduto alla suggestione di una costruzione di puro spessore artistico (e forse anche influenzata, aggiungo oggi, dai suoi sentimenti di indubbio orientamento « *popularis* ») [28]. Ma non mi si venga a insegnare, per contraddirmi ad ogni costo, che Sallustio fu uomo di cultura e fece carriera politica sino al livello del *praetor*, peraltro curiosamente proseguendo che « *aliter rell.* » (di cui si riconosce l'inesattezza) sarebbe genuino perché « bisogna pure ammettere che sarebbe sta-

[25] Sul significato di « *permittere* » come « lasciar libero di agire », rinvio ai vocabolari. Cfr. anche Sall. *Cat.* 30.3-6.

[26] Per esempio: che il *bellum* deve essere *iustum*, che il *ius provocationis* non si tocca ecc.

[27] P. WILLEMS, *Le Sénat de la république romaine* 2 (rist. 1968) 252 nt. 6.

[28] GUARINO (nt. 1) 291 s. Si aggiunga che, mentre Cesare nel suo concitato discorso afferma che il *senatus consultum* fu rivolto a vari magistrati (*retro* nt. 19), Sallustio lo limita ai consoli e parla dell'istituto come relativo *more Romano* solo a questi ultimi.

to pedante in quella sede dedicarsi a sottili distinzioni »[29]. Preferibile la posizione di chi, ritenuta « indimostrabile » l'interpolazione (che, in effetti, è soltanto un'ipotesi), conclude praticamente per un « *non liquet* », affermando con un po' di benevolenza che l'inesattezza « non sembra comunque tale da inficiare gli assunti precedenti »[30].

4. — Che cosa dirò per concludere? Non ripeterò quello che è stato sempre implicito, ma chiarissimo, in tutti i miei discorsi, e cioè che può ben darsi che io abbia torto[31]. Ribadirò piuttosto quello che è un mio chiodo fisso sul piano metodologico: che alla soluzione di certi problemi, come quello implicato dal testo di Sallustio, ci si può sensibilmente avvicinare (essendo escluso, a mio avviso, che mai davvero ci si arrivi) solo in cooperazione amichevole e stretta tra lo storico del diritto, lo storico socio-politico e lo storico della letteratura di Roma (per non parlare delle volte in cui sono essenziali anche il linguista, l'epigrafista, il papirologo, l'archeologo e via dicendo).

L'ho sostenuto, questo mio punto di vista, anche in un recente convegno di studi classici, dopo aver ascoltato attentissimamente, e cercato di capire appieno, le interessanti relazioni pronunciate su argomenti non strettamente giuridici da altri studiosi di antichistica[32]. Guarda caso, nel pomeriggio in cui dovevano parlare uno storico del diritto, che era il sottoscritto, ed un suo collega giurista del moderno, proprio in quel pomeriggio, la maggioranza dei partecipanti non giuristi è stata costretta da questo o quel plausibile motivo ad assentarsi dalla seduta.

[29] S. A. Fusco, *Recensione* ad Ungern-Sternberg (nt. 20), in *Iura* 21 (1970) 313 s.

[30] Vincenti (nt. 2) 1950 nt. 34.

[31] Ormanni (nt. 2) 843, nt. 147, scrive che la risposta alle mie critiche si troverebbe in S. Mazzarino, *Il pensiero storico classico* 2 (1966) 380 ss. Ma in quelle pagine si legge soltanto un tentativo di dimostrazione, peraltro alquanto inverosimile, dei motivi che avrebbero indotto Sallustio ai suoi « errori cronologici ».

[32] A. Guarino, *Il diritto romano: un'eredità da rifiutare?*, in corso di pubblicazione negli *Atti* del Convegno della Soc. It. Studi Classici (St. Vincent, aprile 1990).